

Arcangelo, Gustavo ed Salvatore; Curatela del Fallimento Società Italstruzzi S.r.l., della Società E-Gold S.p.a., della Società Meridionalcereali S.r.l., della Società Scissors Design S.r.l. e della Società World Mirror S.r.l.; Curatela del Fallimento Microcase S.r.l., della Società Aurum S.r.l., della Ditta Individual Francesco nonché di Vittoria e Vincenza;

- intimati -

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2019 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

su ricorso di distinte curatele fallimentari depositato il 14-7-2006, il tribunale di Crotone, con sentenza in data 30-1-2007, dichiarava il fallimento di Salvatore, Vincenza e Vittoria nonché di Arcangelo e Gustavo ritenendo che tutti avessero esercitato, dal 1993, attività di controllo, indirizzo e coordinamento di società appartenenti al cd. Gruppo fallite, assieme a Francesco tra il 2004 e il 2005;

secondo il tribunale le suddette persone fisiche avevano assunto la veste di imprenditori individuali, mediante atti negoziali, specificamente enumerati, posti in essere in nome proprio;

i falliti proponevano opposizione alla sentenza dichiarativa;

il tribunale di Crotone rigettava l'opposizione con sentenza in data 4-4-2011, confermando il fallimento; allora i predetti proponevano appello avverso la sentenza emessa nella sede dell'opposizione, e l'appello è stato respinto dalla corte d'appello di Catanzaro con sentenza in data 28-1-2014, per la cassazione della quale è adesso proposto ricorso per cassazione in sei motivi;

gli intimati non hanno svolto difese;

i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Considerato che:

come gli stessi ricorrenti in qualche modo sottintendono nel quarto motivo, col quale assumono la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle condizioni tratte dall'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, una delle questioni, anzi la questione che innanzi tutto si imponeva alla corte d'appello, era quella dell'assoggettamento della fattispecie impugnatoria della sentenza dichiarativa al regime della legge fallimentare previgente o successivo alla riforma del 2006;

a tal riguardo né la corte d'appello, né i ricorrenti hanno colto l'elemento essenziale della causa, che attiene alla natura bifasica del processo che porta alla stabilizzazione del fallimento;

questa Corte ha chiarito che qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), ancorché in accoglimento di un ricorso depositato anteriormente, la procedura è poi regolata dalla nuova normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile non già al ricorso per la sua dichiarazione, che dà luogo ad un autonomo procedimento, ma alla relativa sentenza dichiarativa, la quale costituisce, da un lato, l'epilogo del procedimento avviato con l'iniziativa del creditore o del debitore o del pubblico ministero e, dall'altro, l'inizio della procedura liquidatoria (Cass. n. 13341-13, Cass. n. 5294-09);

ciò assume importanza decisiva ai fini della sentenza di fallimento, nel senso che, in tema di impugnativa avverso la sentenza depositata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 18 legge fall., con conseguente necessità di proposizione dell'appello alla corte d'appello (ovvero, *ratione temporis*, del reclamo secondo l'art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007, che, a sua volta riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali ancora al momento pendenti), non più dell'opposizione allo stesso tribunale;

la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all'art. 150 del predetto d.lgs. - norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina ex art. 11 delle preleggi e dunque da interpretarsi restrittivamente - circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui sia stata instaurata la fase prefallimentare;

in altre parole, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell'art. 16 legge fall. e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimine tra due regimi normativi (Cass. n. 7471-08, Cass. n. 20551-09, Cass. n. 22111-10, Cass. n. 22289-14);

v'è dunque la necessità di cassare l'impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.;

invero il giudizio d'appello, instaurato contro la sentenza del tribunale emessa nella non più ammissibile sede della vecchia opposizione, non poteva essere proseguito; la sentenza dichiarativa di fallimento, emessa il 30-1-2017 e dunque soggetta al gravame di cui al novellato art. 18 della legge fall., non era stata appellata e su di essa si era formato il giudicato; la rilevazione d'ufficio giustifica la compensazione delle spese del giudizio d'appello e di quello di legittimità.

p.q.m.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza senza rinvio; compensa le spese processuali come da motivazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 20 marzo 2019.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



Il Presidente
Carlo Bidone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il **16 MAR 2019**
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*